

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1015

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LIPARI, GIUGNI, LAURIA, NIEDDU, PINTO,
DI LEMBO e SARTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1988

**Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576,
in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati
e procuratori**

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 20 settembre 1980, n. 576, relativa alla «Riforma del sistema previdenziale forense», ha determinato, con particolare riferimento alla posizione giuridica degli avvocati e procuratori legali i quali siano già titolari di trattamento previdenziale di quiescenza ovvero siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, un regime giuridico ambiguo oltre che incompleto.

Infatti, mentre gli avvocati e procuratori iscritti nei così detti elenchi speciali - i quali esercitano la professione forense nell'ambito di un rapporto di impiego - non possono essere iscritti alla Cassa, proprio in quanto già coperti da altra forma di previdenza, l'obbligo

di iscrizione sembra sussistere (i dubbi sono legittimi in funzione di quanto oltre si dirà) per gli avvocati e procuratori legali che, pur avendo altro trattamento di quiescenza, ovvero pur essendo legati da rapporto di lavoro subordinato, esercitano tuttavia la professione forense.

Il regime sopra descritto ha costituito, come è noto, fonte di contrasti in giurisprudenza, essendosi profilati, anche in sede di legittimità, orientamenti contrapposti che, da ultimo, hanno trovato espressione nella sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite 12 gennaio 1988, n. 124, la quale, con motivazione assai articolata e complessa - segno evidente della

difficoltà interpretativa delle norme in esame -, ha affermato l'obbligo della iscrizione alla Cassa anche per gli avvocati e procuratori legali iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza.

Dopo la citata sentenza della Suprema Corte - che, peraltro non ha chiuso in modo definitivo la questione, essendo ancora pendenti numerosi giudizi, anche di legittimità costituzionale - la disciplina della materia risulta profondamente contraddittoria ed iniqua.

Infatti, per altre categorie di professionisti, come gli ingegneri (legge 3 gennaio 1981, n. 6), le ostetriche (legge 2 aprile 1980, n. 127), i geometri (legge 8 agosto 1977, n. 583), è previsto un regime del tutto diverso - che comporta, per talune ipotesi, addirittura il divieto della doppia iscrizione - regime che si fonda sul presupposto della previdenza. È ben vero che la Corte costituzionale ha escluso che, sotto questo specifico profilo, potesse essere configurata l'illegittimità costituzionale della normativa concernente l'iscrizione alla Cassa degli avvocati e procuratori e (per ragioni opposte) dei geometri (Corte costituzionale sentenze n. 133 del 1984 e n. 284 del 1986), ma tale esclusione, che si inquadra nell'orientamento adottato dalla Corte secondo cui non comportano violazione dell'articolo 3 della Costituzione le differenti discipline che possano essere ricondotte a criteri di ragionevolezza, non impedisce che il legislatore debba o possa intervenire allorché riscontri che ricorrono elementi di differenziazione i quali, pur non raggiungendo il grado di irragionevolezza che ne determina la legittimità costituzionale, appaiono comunque da eliminare sotto il profilo della opportunità.

È fuori di dubbio che la disciplina dettata per la iscrizione alla Cassa di quanti godano già di trattamento di quiescenza, ovvero siano iscritti a forme obbligatorie di previdenza, è contraddittoria, in relazione alle altre indicate categorie di professionisti - ivi compresi gli avvocati iscritti negli albi speciali, in quanto dipendenti di enti pubblici - ed è iniqua perchè assoggetta la categoria in esame ad un onere estremamente gravoso che si risolve soltanto - quantomeno in larga misura - in una sorta di tassa senza corrispettivo alcuno.

Alle indicate contraddizioni ed iniquità tende a portare rimedio il presente disegno di legge, il quale peraltro tiene conto delle indicazioni contenute nelle richiamate sentenze della Corte costituzionale relativamente alla natura - in parte - solidaristica del contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa, e prospetta una soluzione che contempera in modo equo tutte le contrapposte esigenze. L'articolo 1 del testo proposto esonera dall'obbligo della iscrizione alla Cassa avvocati coloro che godano in atto di trattamento di quiescenza, ovvero che siano iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza, ma non preclude agli stessi soggetti la partecipazione alla forma previdenziale espressa dalla Cassa, consentendo così un'autonoma e libera realizzazione di previdenza facoltativa, secondo una tendenza alla incentivazione di regimi liberi che sembra affermarsi sempre più nella realtà attuale.

D'altra parte, essendo ormai acquisita la natura anche solidaristica delle contribuzioni derivanti dalla iscrizione alla Cassa, si è previsto (articolo 2) che i professionisti esonerati dall'obbligo di iscrizione siano comunque tenuti, a tale titolo, al versamento di un contributo di solidarietà, definito in misura che sembra più che ragionevole per la realizzazione della detta esigenza.

Non deve essere trascurato, al riguardo, che la partecipazione a titolo di solidarietà alla forma previdenziale di cui si tratta è già attuata attraverso i versamenti effettuati dal professionista ad altro titolo: infatti, l'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 - che resta applicabile anche ai professionisti non iscritti alla Cassa - impone la corresponsione di una somma pari al 2 per cento del reddito imponibile al lordo, peraltro, delle spese di produzione; la funzione prevalente della Cassa è quella previdenziale e, comunque, il dovere di solidarietà di categoria deve essere adempiuto entro limiti di ragionevolezza ed equità.

La situazione di incertezza interpretativa delle norme attualmente in vigore, che gli orientamenti difformi della giurisprudenza hanno determinato, se da un lato impone di considerare le ragioni di quanti - trovandosi nelle condizioni qui considerate - non hanno effettuato i versamenti alla Cassa, dall'altro non può consentire una indiscriminata sanato-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria. A tale scopo, l'articolo 3 del presente disegno di legge prospetta una soluzione che appare ragionevole ed equilibrata e che, soprattutto, soddisfa i contrapposti interessi: infatti, con tale articolo, non solo si impone -

perchè vengano regolarizzate le indicate posizioni - il versamento del contributo - che potrebbe essere definito di solidarietà - ma si prevede la corresponsione di interessi moratori, in misura superiore al tasso legale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esenzione dall'iscrizione alla Cassa)

1. All'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Gli avvocati e procuratori legali iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, ovvero che all'atto della iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori legali godono ad altro titolo di trattamento di quiescenza, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori legali, di cui al primo comma del presente articolo.

Gli avvocati e procuratori legali di cui al comma precedente possono chiedere di essere iscritti alla Cassa, assumendo tutti gli obblighi ed acquisendo tutti i diritti che derivano dalla detta iscrizione.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche quando la iscrizione a forma di previdenza obbligatoria si determini dopo l'iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori legali: in tal caso l'iscritto all'albo che sia anche iscritto alla Cassa può chiederne la cancellazione; ove non fosse iscritto alla Cassa può chiedere, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla iscrizione a forma diversa di previdenza obbligatoria, l'iscrizione facoltativa, ovvero, entro lo stesso termine, può comunicare alla Cassa che non intende operare l'iscrizione. Nell'una e nell'altra ipotesi è tenuto alla regolarizzazione della propria posizione. Le sanzioni pecuniarie previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, sono ridotte della metà».

Art. 2.

(Principio solidaristico)

1. Gli avvocati e procuratori legali che, in applicazione del penultimo comma dell'artico-

lo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, aggiunto con l'articolo 1 della presente legge, siano esonerati dall'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori legali e che non si siano avvalsi della facoltà prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo 22, aggiunto con l'articolo 1 della presente legge, debbono corrispondere alla Cassa, con le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti della legge 20 settembre 1980, n. 576, un contributo soggettivo pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi prodotta ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) reddito fino a lire 40 milioni: 1,50 per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: 0,50 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 200 mila.

3. I contributi di cui al presente articolo sono detraibili ai fini dell'IRPEF.

Art. 3.

(Regolarizzazione e sanatoria)

1. Gli avvocati e procuratori legali iscritti all'albo degli avvocati e procuratori legali prima dell'entrata in vigore della presente legge e successivamente alla data di applicazione della legge 20 settembre 1980, n. 576, qualora, alla data di iscrizione all'albo, siano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e non abbiano effettuato l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, ove non intendano richiedere l'iscrizione facoltativa, possono regolarizzare la posizione contributiva mediante il versamento dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge, relativi ad ogni anno di iscrizione all'albo, con la maggiorazione dell'interesse moratorio nella misura del 7,50 per cento annuo.

2. Gli avvocati e procuratori legali di cui al comma 1 i quali intendano esercitare il diritto di iscrizione facoltativo alla Cassa, debbono versare i prescritti contributi con la maggiora-

zione dell'interesse moratorio nella misura del 7,50 per cento annuo.

3. Ai fini della regolarizzazione in sanatoria delle posizioni di cui ai commi che precedono i versamenti previsti debbono essere effettuati entro il termine perentorio di giorni 120 dalla data in entrata in vigore della presente legge. Qualora le somme da versare superino l'importo di 15 milioni è consentita la rateizzazione in un numero di quote annuali non inferiore a tre e non superiore a dieci secondo determinazione della Cassa che provvederà a tale scopo ad emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso deliberazione del consiglio di amministrazione, norme generali ed uniformi per la rateizzazione. Sulle singole rate dovrà essere corrisposto l'interesse aggiuntivo nella misura del 5 per cento annuo.

4. Qualora gli avvocati e procuratori legali di cui all'articolo 1 non procedano alla regolarizzazione in sanatoria di cui al presente articolo, si applicheranno a loro carico le sanzioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 576. Sulle somme a tale titolo dovute si applicherà l'interesse aggiuntivo nella misura del 10 per cento annuo.

5. I contributi versati in applicazione del presente articolo sono deducibili ai fini dell'IRPEF.